

**SCHEMA
DI ADDENDUM CONTRATTUALE**

tra

Comune di Reggio Emilia - in persona del dr.ssa Germana Corradini, nella qualità di Dirigente del servizio Servizi Sociali, domiciliata presso la sede in Piazza Camillo Prampolini 1 Reggio Emilia

e

L'Ovile Cooperativa di solidarietà sociale SCRL in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

* * *

Premesso che

- ✓ con Determinazione Dirigenziale n. 1019 del 24/09/2018 si è provveduto al rinnovo, ai sensi degli Artt. 35 c. 4 e e 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, dell'appalto relativo alla procedura negoziata per l'affidamento di "Servizi per favorire l'integrazione e la convivenza LOTTO 3", CIG. N. 6761962391 per la durata di due anni e così da ottobre 2018 a settembre 2020, ai medesimi patti e condizioni assegnando il CIG 7646336414;
- ✓ con verbale di consegna anticipata trasmesso a mezzo pec PG 122179 del 27/09/2018 è stato consegnato in via d'urgenza il rinnovo del suddetto servizio a "L'Ovile cooperativa di solidarietà sociale SCRL";
- ✓ con contratto n. Repertorio 44 del 13/12/2018 si è provveduto alla stipula del rinnovo dell'affidamento della gestione del servizio;

Considerato che

- ✓ a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il "Servizio di mediazione sociale" (Lotto 3 della procedura negoziata per l'affidamento dei "Servizi per favorire l'integrazione e la convivenza"), si è resa necessaria la rimodulazione delle attività in accordo con il gestore al fine di individuare modalità alternative di realizzazione e svolgimento delle stesse;
- ✓ tenuto conto delle circostanze di forza maggiore e della necessità di garantire la prosecuzione del servizio in argomento, fondamentale per il superamento delle situazioni di conflittualità, le attività ricomprese nel suddetto servizio, sono state oggetto di analisi e rimodulazione tra stazione appaltante e appaltatore al fine di individuare modalità alternative di realizzazione e svolgimento delle attività e di consentire la protezione degli utenti e dei lavoratori impiegati nel servizio;
- ✓ l'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm. convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato altresì dal D.L.19 maggio 2020, n. 34, ha

- stabilito la possibilità, previo accordo fra le parti, di rimodulare il servizio mediante co-progettazione, mantenendo – quale importo massimo riconoscibile – quello originariamente posto dall'amministrazione a base della procedura di affidamento, come risultante dall'elaborato definito con l'ente gestore;
- ✓ per effetto della rimodulazione del servizio avvenuta in co-progettazione tra le parti sono stati rivisti i termini di svolgimento del servizio stesso in modo da preservare la continuità degli interventi e privilegiare, ove possibile, la modalità di svolgimento delle attività a distanza;

Richiamati

- la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 23/04/2020 con la quale sono stati formulati gli indirizzi per la rimodulazione, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., dei servizi.

Rilevato che

- il RUP, nominato dall'ente, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiamata rimodulazione del servizio;
- conseguentemente, è stata verificata l'attualità del possesso dei requisiti dichiarati dall'ente gestore in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica;
- la garanzia prestata dall'ente gestore è tuttora in essere;
- non sussistono ragioni ostative alla sottoscrizione dell'*addendum* al contratto richiamato in premessa.

Richiamato

- l'art. 91 (*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*) del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., il cui primo comma prevede che “*All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*”.

Rilevato, ancora, che

- la rimodulazione del servizio, previa co-progettazione, è avvenuta a seguito di confronto leale e collaborativo, finalizzato ad addivenire non solo alla richiamata rimodulazione del servizio, per le ragioni in precedenza indicate, ma anche al fine di bilanciare gli interessi di ciascuna delle Parti, nonché ad assicurare la sicurezza dell'attività del personale impiegato nell'erogazione del servizio e degli utenti finali del servizio medesimo.

Considerato, pertanto, che

- il presente accordo, per comune ed espressa volontà delle Parti, anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., ha contenuto novativo dell'originario negozio giuridico, per quanto riguarda gli aspetti funzionali ed economici dell'erogazione del servizio, specificatamente richiamati nel presente accordo;
- il presente accordo, inoltre, per comune ed espressa volontà delle Parti, avrà natura ed efficacia c.d. “cedevole”, nel senso che cesseranno di produrre effetti le clausole ivi contenute, che dovessero risultare non più conformi o, comunque, che siano in contrasto con eventuali provvedimenti, normativi e amministrativi, successivamente emanati dalle

competenti Amministrazioni, con conseguente reviviscenza delle clausole previste nel contratto originario e fatta comunque salva la facoltà delle Parti di modifica del presente accordo;

- il presente accordo, infine, per espressa e comune volontà delle Parti, assume anche il contenuto di atto transattivo, ai sensi dell'articolo 208 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e dell'articolo 1965 del codice civile, al fine di prevenire e tacitare qualsiasi controversia fra le Parti.

Richiamati

- l'articolo art. 12 delle preleggi (*interpretazione della legge*);
- l'articolo 1218 (*Responsabilità del debitore*) del codice civile;
- l'articolo 1223 (*Risarcimento del danno*) del codice civile;
- l'articolo 1362 (*Intenzione dei contraenti*) del codice civile;
- l'articolo 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*) del codice civile;
- l'articolo 1366 (*Interpretazione di buona fede*) del codice civile;
- l'articolo 1367 (*Conservazione del contratto*) del codice civile;
- l'articolo 1375 (*Esecuzione di buona fede*) del codice civile;
- l'articolo 1467 (*Contratti con prestazioni corrispettive*) del codice civile.

* * *

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Premesse ed allegati)

1.1) Le premesse e gli allegati ivi richiamati, anche se non materialmente incorporati al presente accordo, ne costituiscono motivo e parte integrante

Art. 2 – (Oggetto e finalità)

2.1) Oggetto del presente accordo è l'erogazione del servizio di "Mediazione sociale", nei termini e con le modalità stabilite congiuntamente dalle Parti nell'ambito della co-progettazione svolta, come risultante dai relativi verbali e documentazione allegata.

2.2) Il presente accordo ha la finalità di regolamentare i reciproci rapporti, conseguenti alla rimodulazione del servizio per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante integrazione del contratto Rep. 44 del 13/12/2018 e s.m.i.

2.3) Il presente accordo, per espressa e comune volontà delle Parti, ha finalità novativa del contratto Rep. 44 del 13/12/2018 e s.m.i., sottoscritto dalle Parti, per le parti espressamente indicate, nonché ha finalità transattiva, nel senso di prevenire qualsivoglia controversia fra le Parti ai sensi dell'art. 1965 del codice civile.

2.4) Le Parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna di esse rinuncia a qualsiasi pretesa, azione o richiesta connessa e riconducibile all'erogazione del servizio, ad eccezione della violazione e/o mancata applicazione, in tutto o in parte, di quanto previsto dall'accordo medesimo.

Art. 3 – (Efficacia)

3.1) Il presente accordo ha validità dall'esecutività dell'atto dirigenziale di modifica al 30/09/2020 (scadenza contrattuale) e, comunque, fino al completo venir meno delle ragioni, fattuali e giuridiche, meglio indicate in Premessa, che hanno portato alla sottoscrizione del presente accordo, regolando, inoltre, *ora per allora*, le attività sin qui svolte dall'ente gestore, anche in modalità non rimodulata, al fine di assicurare la continuità dei servizi, nel periodo compreso fra il 01 marzo 2020 e la data di efficacia dell'atto di modifica sopra richiamato.

3.2) Il presente accordo, per espressa e comune volontà delle Parti, ha efficacia cedevole, intendendosi con tale espressione l'automatico venire meno degli effetti delle clausole in contrasto o non più conformi con la sopravvenuta regolamentazione eventualmente emanata dalle competenti Amministrazioni.

3.3) Fatta salva l'ipotesi della modifica del presente accordo ai sensi del successivo articolo 9, in caso di sopravvenuta inefficacia di clausole del presente accordo, prevista dal precedente punto sub 3.2), rivivono – ove possibile – le corrispondenti clausole del contratto Rep. 44 del 13/12/2018 e s.m.i.

Art. 4 – (Impegni comuni delle Parti)

4.1) In ragione della genesi del presente accordo, ovverosia dell'attività di co-progettazione della rimodulazione del servizio, le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, assumono i seguenti impegni comuni:

a) comportarsi per tutta la durata del rapporto secondo buona fede e ispirandosi al principio di leale collaborazione;

b) collaborare reciprocamente negli interessi pubblici superiori alla continuità e qualità del servizio, nell'interesse primario degli utenti finali dello stesso, alla sicurezza del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, alla semplificazione massima degli adempimenti amministrativi tenuto conto dell'eccezionalità della situazione di emergenza, nonché al buon andamento dell'azione dell'amministrazione;

c) segnalare immediatamente all'altra parte qualsiasi fatto o circostanza, di cui venga anche a conoscenza, che possa condizionare sfavorevolmente l'esecuzione del presente accordo;

d), infine, cogliere e condividere le informazioni e le indicazioni ulteriori, originate dalla rimodulazione del servizio, nell'ottica di innovazione, anche sociale, e di implementazione del servizio, anche ai fini della futura programmazione e progettazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Art. 5 – (Impegni del Comune)

5.1) Il Comune, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna – in aggiunta a quanto previsto dal contratto Rep. 44 del 13/12/2018 e s.m.i. – a svolgere le attività previste in sede di co-progettazione, come risultanti dall'allegato.

5.2) Il Comune, in considerazione dell'eccezionale congiuntura socio-economica, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si impegna, ove possibile, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore nel più breve tempo possibile, al fine di sostenerne l'equilibrio economico-finanziario.

Art. 6 – (Impegni dell'ente gestore)

6.1) L'ente gestore, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a svolgere il servizio nei termini e con le modalità previste in sede di rimodulazione, mediante co-progettazione, come risultante dai relativi verbali ed allegati prodotti.

6.2) L'ente gestore si impegna, altresì, a fare quanto necessario ed opportuno per passare, ove possibile e con la gradualità necessaria, all'assetto originario del servizio, previsto dal contratto Rep. n. 44 del 13/12/2018 e s.m.i., fermo restando quelle rimodulazioni, che – ad avviso delle Parti – aumentino il livello di soddisfazione dell'utente e di efficacia del servizio e siano, pertanto, da confermare.

Art. 7 – (Monitoraggio e vigilanza)

7.1) La rimodulazione del servizio, in ragione della sua temporaneità e innovatività, comporta una più attenta attività di monitoraggio e di vigilanza.

7.2) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività di monitoraggio è finalizzata a verificare che la rimodulazione del servizio avvenga in modo continuo ed efficace, con la conseguente riattivazione tempestiva di apposita sessione di co-progettazione, finalizzata ad esaminare ed affrontare congiuntamente le criticità che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio rimodulato, nonché per effetto di disposizioni normative e amministrative, successivamente emanate dalle competenti Amministrazioni.

7.3) Il Comune, nel superiore fine di tutelare gli interessi pubblici correlati all'erogazione del servizio, primi fra tutti la qualità del servizio in favore dell'utente finale e la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e di controllo, previa attivazione di apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm., potrà applicare le penali, già previste nel contratto.

7.4) In ragione di quanto precede, resta fermo quanto previsto dal contratto oggetto di integrazione col presente atto, in tema di recesso dell'amministrazione, risoluzione e risarcimento del danno.

Art. 8 – (Rapporti economici)

8.1) In applicazione del combinato disposto dell'art. 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., e dell'art. 106 del D.Lgs 50/2020, il Comune riconoscerà all'ente gestore il corrispettivo originariamente pattuito, poiché la rimodulazione del contratto non comporta modifiche al corrispettivo complessivo, in quanto non ci sono state sospensioni e per la riduzione del servizio durante il periodo di emergenza COVID-19 è stato previsto un piano di recupero al 31 luglio 2020, pertanto, in accordo con il fornitore, le fatture relative al presente affidamento restano invariate.

Art. 9 – (Modifiche)

9.1) Il presente accordo, fatte eccezione delle ipotesi di integrazione normativa, conseguenti a sopravvenute disposizioni, legislative o amministrative, emanate dalle competenti Amministrazioni, ai sensi dell'art. 1339 codice civile, potrà essere modificato solo con il consenso unanime delle Parti e mediante atto redatto in forma scritta.

Art. 10 – (Norme finali e di rinvio)

10.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente accordo si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, nonché al contratto Rep. n. 44 del 13/12/2018 s.m.i.

Allegati

1) accordo di coprogettazione

2) dichiarazione informativa, come previsto all'art. 6 del protocollo di intesa approvato con la deliberazione GC 68/2020 soprarichiamata, in ordine alla cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti, per la quota parte riconosciuta dal corrispettivo economico oggetto di riprogettazione.

FIRME

Per

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale ente gestore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 7 e 8)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »
